PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 350/10ª

2ª COMM. CONSILIARE

Gr. O
01.07.18
M

Progetto di Legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Orlandino Greco recante: *"Interventi a sostegno degli aero-club calabresi".*

Reggio Calabria, lì

On. Orlandino Greco

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 29908 del 03.07.2018
Classificazione 02 05

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli **Aero-Club** sono organizzazioni senza fine di lucro per l'esercizio dell'attività di aviazione sportiva, avente lo scopo di promuovere, disciplinare ed inquadrare tutte le attività tese allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate.

Questo progetto di legge propone il riassetto organico e sistematico delle disposizioni e dei principi contenuti nella L.R. 26 agosto 1992, n. 17, sugli "Interventi a sostegno degli Aero-Club Calabresi".

Inoltre, al fine di ottenere un elaborato normativo compiuto che rappresenti un guida normativa per l'esercizio dell'attività degli Aero-Club calabresi, il progetto contiene anche l'introduzione di alcune modifiche.

In particolare, all'art. 4, definisce e regolamenta, sulla base di specifici criteri, il riparto per l'assegnazione dei contributi tra gli Aero-Club aventi diritto. Infatti, si prevede che l'importo dei contributi tra gli Aero-Club aventi diritto verrà suddiviso secondo alcuni criteri: 1) il 50% diviso in parti uguali tra gli aero-club; 2) il 20% diviso tra gli aero-club in proporzione al numero di licenze di volo Aviazione Generale o attestati Volo Diporto Sportivo (ultraleggeri) rilasciati; 3) il 30% diviso tra gli aero-club che esercitano in proprio la gestione di aviosuperfici o strutture aeroportuali.

All'art. 5, invece, tra gli obblighi dei soggetti beneficiari, gli aeroclub sono tenuti a mettere a disposizione un proprio velivolo o, all'occorrenza, struttura e piattaforma, per le attività istituzionali dell'amministrazione regionale e per le attività di protezione civile. Altresì si prevede la partecipazione e collaborazione nelle operazioni di controllo del territorio, prevenzione incendi e soccorso in casi di calamità ed emergenza.

Si rendeva necessaria inoltre una modifica dell'art. 3 della l.r. n. 17/1992, in quanto incompatibile con la l. r. n. 7 del 1996. Infatti l'art. 3 della l. r. n. 17/92 stabiliva che la Giunta regionale, sentite le commissioni compertenti in materia, assegna agli aeroclubs locali il contributo di cui all'art. 2 della l.r. 17/92, mentre l'art. 21 bis della legge l.r. n. 7/96, come modificato dalla l.r. n. 44/2016 prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

La proposta di legge è composta dai seguenti articoli:

art. 1) oggetto e finalità della proposta;

art. 2) tipologia degli interventi per la concessione di contributi agli aeroclub a titolo di concorso nelle spese, diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato alla promozione della formazione aeronautica dei giovani, per favorire la diffusione della cultura

aeronautica; sviluppare il turismo e lo sport aeronautico, anche agonistico; svolgere attività didattica nei vari settori aeronautici ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in materia aeronautica e di protezione civile; modernizzare e potenziare le attrezzature didattiche, la flotta aerea, le attrezzature di manutenzione, gli impianti di rifornimento, le sedi di istruzione, con particolare riguardo ai mezzi aerei ed alle attrezzature idonee alla protezione civile ed alla creazione e alla gestione di avio superfici;

art. 3) elenca i criteri per la concessione dei contributi;

art. 4) dispone la procedura per l'ottenimento ed erogazione del contributo con i criteri di riparto;

art. 5) elenca gli obblighi dei soggetti beneficiari dei contributi;

art. 6) disposizioni finanziarie;

art. 7) abrogazioni;

art. 8) entrata in vigore.

Relazione tecnico finanziaria - Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Legge regionale recante "*"Interventi a sostegno degli aero-club calabresi"*.

Per gli interventi previsti dalla presente legge e per ogni attività o azioni che la Regione ritiene utile attivare, il cui ammontare previsto della spesa corrispondente è determinato nel prospetto che segue, è assicurata congrua copertura mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

Le somme preventivate sono complessivamente determinate in base al prospetto più dettagliato di seguito specificato:

Art.	**Voci di spesa a gravare su bilancio regionale**	**Tipologia I o C**	**Carattere temporale A o P**	**Utilizzo**	**Limite massimo €**
Art. 2	**Tipologia degli interventi**	Corrente	Annuale	Contributo a titolo di concorso nelle spese, diretto al potenziamento dell'organizzazione degli aeroclubs	50.000,00

* * *

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente, imputando a un capitolo di spesa di nuova istituzione all'interno del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 50.000,00 annui per l'esercizio finanziario 2019 e 2020. Si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Missione programma U.20.03	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Fondo speciale di parte corrente		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00

Segue articolato della proposta di legge.

ART. 1
Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione Calabria disciplina gli interventi regionali a sostegno degli Aero-Club calabresi che esercitano attività ritenute necessarie per la promozione e lo sviluppo turistico-culturale, didattico, sportivo, sociale e civile, nel campo del volo a motore non commerciale, volo a vela, volo con ultra leggero, paracadutismo ed aeromodellismo.

ART. 2
Tipologia degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Giunta Regionale interviene concedendo un contributo annuo, a titolo di concorso nelle spese, diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a:

a) promuovere la formazione aeronautica dei giovani, favorire la diffusione della cultura aeronautica ed incoraggiare lo studio dei problemi ad essi relativi;
b) sviluppare il turismo e lo sport aeronautico, anche agonistico, erogando contributi diretti a coprire gli oneri derivanti dalla effettuazione di manifestazioni aeronautiche, sportive, turistiche e di propaganda;
c) svolgere attività didattica nei vari settori aeronautici ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in materia aeronautica e di protezione civile;
d) modernizzare e potenziare le attrezzature didattiche, la flotta aerea, le attrezzature di manutenzione, gli impianti di rifornimento, le sedi di istruzione, con particolare riguardo ai mezzi aerei ed alle attrezzature idonee alla protezione civile ed alla creazione e alla gestione di avio superfici;

ART. 3
Criteri

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 2, gli aeroclub che:

a. abbiano sede operativa in Calabria;
b. risultino federati da almeno dodici mesi, alla data della richiesta, all'Aeroclub d'Italia e siano stati riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
c. svolgano attività di formazione ed addestramento;
d. non abbiano fine di lucro.

ART. 4
Procedura per l'ottenimento ed erogazione del contributo.

1. La Giunta regionale assegna agli aero-club calabresi il contributo di cui all'art. 2, su presentazione al Dipartimento competente in materia di Sport di un programma annuale di attività e previsione di spesa, entro il 30.06.2018.

2. L'importo complessivo del contributo verrà suddiviso tra gli aero-club aventi diritto con i seguenti criteri:

a) il 50% diviso in parti uguali tra gli aero-club;
b) il 20% diviso tra gli aero-club in proporzione al numero di licenze di volo Aviazione Generale o attestati Volo Diporto Sportivo (ultraleggeri) rilasciati;
c) il 30% diviso tra gli aero-club che esercitano in proprio la gestione di aviosuperfici o strutture aeroportuali.

3. Gli elementi assunti a base di calcolo indicati nelle precedenti lettere del precedente comma sono riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione del contributo.

ART. 5
Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Gli aero-club beneficiari, sono obbligati entro il 31 marzo di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale, Dipartimento competente in materia di Sport, rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato. Le modalità saranno determinate con apposito provvedimento del Dipartimento competente.
2. Gli aero-club beneficiari sono, inoltre, tenuti a mettere a disposizione un proprio velivolo, organico, soci, strutture e piattaforma, per le attività istituzionali dell'amministrazione regionale e per le attività di protezione civile, in particolare per la partecipazione e collaborazione alle operazioni di soccorso di avvistamento e controllo del territorio, nei particolari periodi di pericolo di incendi boschivi, alluvioni, valanghe e ritrovamenti.
3. La Giunta Regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui all'art. 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

ART. 6
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 50.000,00, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.

Art. 7

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 26 agosto 1992, n. 17.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

On. Orlandino Greco